REGIONE PIEMONTE

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

DI CUI AGLI ARTICOLI 3 COMMA 4,60 E 63 COMMI DA 8 A 11 DEL D.LGS.118/2011

(ALLEGATO 1 AL VERBALE 17/2026)

Dott. Paolo Zoccola	**Presidente**
Dott. Giorgio Cavalitto	**Componente**
Dott. Umberto Spagoni	**Componente**

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Il Collegio dei Revisori dei conti ha ricevuto:

- a mezzo mail ordinaria in data **1 aprile 2026** è pervenuta, per il tramite degli uffici finanziari, nota RGS - Prot. 57401 del 23/03/2026 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto **"**Attuazione dell'articolo 77- quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Situazione riepilogativa 2025", in cui si comunica che "considerato che per la Regione Piemonte, risultano interamente trasferite le spettanze relative alla sanità, al fondo perequativo e alle manovre fiscali e atteso, inoltre, che anche le anticipazioni di tesoreria concesse nell'anno 2025 risultano interamente ripianate, pertanto le eccedenze di gettito incassate nel medesimo anno pari a: a) euro 133.262.914,67 sul conto di tesoreria denominato "R.PIEMONTE IRAP AMM. PUBBL."; b) euro 21.074.516,33 sul conto di tesoreria denominato "R.PIEMONTE ADD. IRPEF" sono state accreditate nel mese di gennaio 2026 sulla contabilità speciale di tesoreria unica IBAN IT80S0100004306TU0000000811 intestata a codesta Regione. Tali trasferimenti concorrono alla quantificazione delle risorse relative all'anno 2025"**. L'importo totale di euro 154.337.431,00** è, pertanto, di competenza dell'esercizio 2025, benché sia stato trasferito il relativo importo sul sotto conto sanitario nel mese di gennaio 2026 (data versamento 30 gennaio 2026) ;

- con mail ordinaria del 3 aprile 2026 inviata dalla Responsabile del Settore Ragioneria sono pervenuti i seguenti allegati:
 - Proposta di Delibera della Giunta regionale n. 4727/2026 avente ad oggetto: "*Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni."*
 - allegato A (Modificato) - elenco dei residui attivi al 31/12/2025 comprensivo degli importi da conservare, da cancellare in c/residui e in conto competenza da reimputare con anno di reimputazione;

evidenziando

- con mail ordinarie del 25 marzo 2026 e del 26 marzo 2026, al termine dei controlli del collegio, sono state acquisite le copie conformi delle determinazioni definitive di tutte le direzioni firmate digitalmente, ciascuna completa delle schede dei residui attivi e passivi e delle singole operazioni sugli stessi di mantenimento, cancellazione o reimputazione e delle motivazioni;
- che il collegio ha espresso nell'allegato 1 al verbale 15-2026 del 27 marzo 2026, che qui parzialmente si richiama, parere positivo sull'allora proposta di Dgr poi sospesa dagli uffici alla luce della nuova comunicazione della nota Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui sopra;

A - IN MERITO ALL'ITER PROCEDURALE del COLLEGIO dei REVISORI ed alle risposte ricevute

- il campionamento è stato selezionato dal collegio tramite confronto nei giorni successivi scegliendo i residui sia attivi che passivi casualmente, tramite estrazione di un numero di posizioni dal sito random.org;
- tale campionamento è stato inviato agli uffici per acquisire gli elementi documentali necessari al mantenimento, alla cancellazione o alla reimputazione degli stessi;
- gli uffici hanno trasmesso il 18 marzo 2026 i documenti a supporto delle motivazioni dagli stessi inserite nel file del ROR per le operazioni effettuate sui residui attivi e passivi;
- il collegio ha rilevato nei successivi controlli che, la documentazione è pervenuta per tutte le posizioni campionate;

B - IN MERITO ALL'ITER PROCEDURALE INTRAPRESO DALL'ENTE

- in data 16 luglio 2021 con atto n. 9 il Presidente della Giunta regionale ha emanato il "*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18*" modificato da ultimo in qualche articolo con decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 dicembre 2023;
- visto l'art. 41 del regolamento di contabilità in essere che recita: "*1. Il Settore Ragioneria in sede di predisposizione dello schema di Rendiconto della Gestione ed ai fini della piena attuazione del principio di competenza finanziaria potenziato, avvia il procedimento per la revisione dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 63, comma 8 del D. Lgs. 118/2011. 2. Il Settore di cui al comma 1 procede alla definizione di apposita nota circolare, cui sono allegati, per ciascuna struttura amministrativa regionale, l'elenco dei re- sidui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio oggetto di rendicontazione, distinti per residui provenienti dalla gestione residuale e residui provenienti dalla competenza, nonché i prospetti da utilizzare ai fini della determinazione dei residui provenienti dalla competenza che, in tutto o in parte, vengono cancellati per la reimputazione agli esercizi successivi e confluiscono nel fondo pluriennale vincolato. 3. Con determinazione del Direttore di ciascuna struttura amministrativa è effettuata la ricognizione degli esiti della revisione dei residui attivi e passivi. 4. Nella nota di cui al comma 2 è individuato il congruo termine entro il quale le Direzioni regionali devono trasmettere al Settore Ragioneria le determinazioni dirigenziali di cui al comma 3. La mancata trasmissione nei termini indicati nella nota circolare, o la trasmissione di dati parziali, può rappresentare elemento di valutazione negativa nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance. 5. Il Settore Ragioneria, dopo aver effettuato la registrazione di tutte le rettifiche indicate nelle determinazioni dirigenziali di cui al comma 3, predispone la deliberazione di Giunta regionale di approvazione degli esiti del riaccertamento, il cui schema va inviato prima dell'approvazione al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del preventivo parere da rilasciare entro i termini previsti dall'articolo dell'articolo 40 quater, comma 5 della L.R.7/2001*". 6. *Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, il Settore Ragioneria può predisporre una deliberazione di Giunta regionale che procede ad un riaccertamento parziale dei residui, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti sullo schema di deliberazione; in tal caso, la successiva deliberazione di Giunta regionale di approvazione degli esiti della ricognizione ordinaria dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali";*
- con nota protocollo 00006025 :del 02 febbraio 2026 la responsabile del Settore Ragioneria comunicava ai Dirigenti di Settore ed alle Ragionerie delegate della Giunta regionale l'avvio del procedimento di ricognizione dei residui attivi e passivi inviando la situazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata relativi alla competenza 2025 accompagnata da linee guida per la ricognizione di legge, con richiesta di restituzione alla competente struttura bilancio e ragioneria degli esiti delle attività di verifica e delle motivazioni sulle operazioni indicate completando le operazioni di ROR a norma del sopra riportato articolo 41 di regolamento di contabilità;
- che in tale nota è individuato un congruo termine entro il quale le Direzioni regionali avrebbero dovuto trasmettere al Settore Ragioneria le determinazioni dirigenziali;
- che la comunicazione risulta ben dettagliata e utile operativamente in quanto alla stessa sono state allegate le "linee guida per il riaccertamentoordinario" quale vademecum esplicativo per i termini giuridici del riaccertamento; il collegio prende positivamente atto che nella stessa vengono dati precisi indirizzi in merito alle "specifiche motivazioni sul mantenimento, cancellazione o reimputazione" e quindi delle operazioni giuridicamente possibili sui residui attivi e passivi guidando in tal modo i vari settori nell'analisi di loro competenza;

si invita, nuovamente, l'Ente a seguire le indicazioni della Sezione di controlli Delibera della Corte di conti per le Marche n. 144/2023/PAR circa le motivazioni adeguate. In particolare, in tale delibera riporta:

• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infra triennale, grava sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infra triennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio

• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di ***anzianità compresa tra tre e cinque anni****, è invece rimessa al prudente apprezza- mento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché* ***è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione****; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava*

sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;

*• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di **anzianità ultra quinquennale**, infine, l'art. 11, comma 6, lett . e), D. Lgs. n. 118/2011 de- termina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti" Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, **l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio**; detto altrimenti, il residuo attivo ultra quinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.*

- l'art. 28 del regolamento riporta: "*I Direttori e i Dirigenti di Settore, nei limiti delle rispettive funzioni e di quanto previsto dagli articoli 17, comma 3, lettera b) e 18, comma 2 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), con riferimento alla materia finanziaria e contabile: ...omissis... g) procedono nelle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi ai capitoli ad essi assegnati fornendo, mediante specifica determinazione, adeguata motivazione della dubbia esigibilità e della inesigibilità definitiva degli stessi, nonché della relativa conservazione a residuo*";
- l'art. 29 del regolamento di cui sopra – peraltro nella versione modificata e aggiornata di fine dicembre 2023 - riporta la procedura iniziale propedeutica al ROR ed in particolare che: "*1. Ove le attività poste in essere dai responsabili del procedimento d'entrata non abbiano consentito l'incasso delle entrate alla scadenza, i medesimi dovranno promuovere le azioni per evitare la prescrizione dei crediti. 2. I responsabili del procedimento di entrata controllano, in sede di verifica degli equilibri e prima della deliberazione del rendiconto in occasione del riaccertamento dei residui, la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità e l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'assunzione dell'accertamento. 3. I responsabili del procedimento di entrata, attraverso apposite schede inviate dal Settore Ragioneria, dispongono: a) lo stralcio dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; b) lo stralcio dei crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
 c) l'eventuale stralcio dei crediti di dubbia e difficile esazione trascorsi tre anni dalla loro scadenza; d) la reimputazione all'esercizio di effettiva esigibilità dei crediti imputati ad un esercizio ma che, per effetto di eventi accaduti successivamente alla registrazione dell'accertamento, non risultano più di competenza finanziaria di tale esercizio; e) il riconoscimento di eventuali maggiori crediti; f) la conferma della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, indicando gli estremi di ciascun debitore, il titolo giuridico che supporta il credito e l'importo dovuto;
 g) relativamente alle posizioni di particolare difficoltà nella riscossione, per le quali si ritiene opportuno un accantonamento superiore rispetto all'andamento medio degli incassi per quella tipologia di credito, l'importo da accantonare al fondo crediti dubbia esigibilità, specificandone le cause ed indicando la somma del presunto mancato incasso. 4. Le operazioni di riaccertamento vanno adeguatamente motivate e, se necessario, documentate dai responsabili del procedimento di entrata, dando conto delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale e delle ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. Rimane comunque l'obbligo in ca- po ai citati responsabili di attivare ogni possibile azione organizzativa per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie. 5. Per i crediti maturati sino al 31 dicembre di ciascun esercizio, entro la data di effettuazione del riaccertamento ordinario e, fatta salva ogni diversa e specifica disposizione di legge, il responsabile del procedimento di entrata può promuoverne l'annullamento qualora la procedura di recupero risulti particolarmente onerosa rispetto alla somma da recuperare. In tal caso presenta al responsabile del Settore Ragioneria una relazione documentata e la cancellazione del residuo attivo viene disposta in sede di riaccertamento ordinario.5 bis. In corso d'anno il Settore Ragioneria avvia il monitoraggio della riscossione dei residui richiedendo ai responsabili del procedimento dell'entrata di fornire report circa lo stato delle procedure esecutive, l'indicazione dei sol- leciti inviati all'agente della riscossione, le eventuali inerzie dell'agente della riscossione che abbia omesso di riscuotere determinando decadenze o prescrizioni nel diritto di credito, l'elenco delle segnalazioni inviate alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) relativamente a situazioni di criticità della riscossione comportanti specifiche responsabilità amministrative. 5 ter. Le cancellazioni di residui attivi e le cancellazioni di residui passivi disposte in corso d'esercizio con determinazioni dirigenziali dei responsabili sono inviate a cura del Settore Ragioneria al Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del d. Lgs. 118/2011 con cadenza almeno semestrale mediante predisposizione di apposito report";
- Il collegio è stato informato dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria che le determinazioni dei singoli Direttori e Dirigenti di Settore, che effettuano la ricognizione degli esiti della revisione dei residui attivi e passivi, anche ove non abbiano riportato le motivazioni per ogni residuo attivo e passivo eliminato, mantenuto o reimputato, sono state rese definitive ed acquisite dal collegio in data 25 e 26 marzo 2026, siglate

informaticamente;

- si evidenzia infatti che tali determinazioni sono gli atti essenziali alla base del ROR in quanto la responsabilità della corretta imputazione/cancellazione/mantenimento e l'esattezza degli importi ivi inseriti è in capo ai singoli Direttori/Responsabili;
- per evidenziare l'obbligatorietà della predisposizione delle determinazioni si richiama il contenuto del D. Lgs. 118/2011, ed in particolare dell'articolo 63 comma 11 il quale recita "*le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito* ***decreto*** *del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità' dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia";*
- a dette norme – e soprattutto a specificarne l'obbligatorietà - è intervenuto anche il contenuto dell'ultimo regolamento di contabilità dell'ente, in particolare l'art. 28 punto 1 lettera g) che prevede l'obbligo di predisporre in sede di ROR da parte dei Direttori e dei Dirigenti di Settore una specifica determinazione adottata a seguito di verifica da parte dei responsabili del procedimento di entrata dei tabulati di cui all'art. 29 comma 3 inviati dal Settore ragioneria prima dell'approvazione da parte della Giunta del ROR;
- si rammenta quanto più volte attenzionato dalle sezioni di controllo della Corte dei conti anche relativamente al contenuto delle motivazioni, atteso che la stessa Corte dei conti Sezione Piemonte (rif. 14/2019/SRCPIE/PRSE) *"ricorda che la materia dei residui, sia attivi sia passivi, è di estremo rilievo nella materia dei bilanci pubblici…omissis…l'attività di riaccertamento dei residui va condotta su ciascuna partita creditizia. Considerata la finalità dell'operazione di riaccertamento, questa deve concretizzarsi in un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare la effettiva possibilità di riscuotere lo stesso, nonché un prudente apprezzamento delle ragioni che non hanno consentito di riscuoterlo in precedenza";*
- la bozza di delibera e il ROR non tengono conto delle partite di giro in quanto non hanno carattere autorizzatorio e molte regioni non le includono, cosa che invece avviene negli enti locali;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011, relativamente al riaccertamento ordinario dei residui, le Regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario;
- negli allegati della bozza di delibera, tenuto conto anche dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011, che esclude dal riaccertamento il perimetro sanitario, pur essendo individuabili le suddivisioni tra le cancellazioni riguardanti i residui ante 2025 e quelli di competenza;
- la posizione dei residui cancellati è la seguente:

	dato da RENDICONTO	di cui	eliminati con ROR	sanità	eliminati in corso d'anno
RESIDUIATTIVI ante 2025 ELIMINATI	269.766.383,95		196.849.710,16	61.530.950,81	11.385.722,98

	dato da RENDICONTO	di cui	eliminati con ROR	sanità	eliminati in corso d'anno
RESIDUIPASSIVI ante 2025 ELIMINATI	89.149.707,92		25.454.027,19	55.980.392,33	7.715.288,40

- rispetto alle posizioni cancellate durante l'anno, come sopra rilevato, si evidenzia che sono meno consistenti degli anni precedenti (per il 2023 pari ad euro 211.859,31 e nel 2024 488.229,51 per gli attivi, per il 2023 euro 6.641.218,03 ed euro 682.776,80 per il 2024 per i passivi); per le posizioni cancellate, a parere dello scrivente collegio, oltre a dover essere ricomprese nell'atto del ROR, si rende necessario, visto l'art. 63 comma 11, che siano corredate del parere dell'organo di revisione che viene reso implicitamente nella presente relazione tenuto conto che tale comma recita "s*entito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere*";
- di tale tenore anche il principio contabile 4/2 che prevede che: "*il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto*";

C - IN MERITO al CAMPIONAMENTO

- di aver effettuato le verifiche dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 formatisi ante 2025, delle risultanze dei residui attivi e passivi di competenza anno 2025, delle cancellazioni degli stessi nonché delle re-imputazioni tramite il campionamento tenuto conto della numerosità delle posizioni;
- Il campionamento basato sul criterio della significatività finanziaria e della percentuale come numero di posizioni di residui iniziali, pari rispettivamente al 3% per i residui attivi e per i residui passivi, definendo la soglia dei residui, sia attivi che passivi, pari o superiori ai 100mila euro, tale campionamento è stato effettuato tramite random.org con le estrazioni di posizioni casuali - per ogni Direzione - così da verificare il lavoro di ciascuna - come da carte di lavoro in atti del Collegio e integrate da ulteriori posizioni scelte dal collegio in base alla significatività, alla presenza di motivazioni succinte;
- di aver richiesto alle rispettive Direzioni, a mezzo mail, le risultanze aggregate dei residui attivi e passivi estratti dalla procedura di campionamento evidenziando, inoltre, che tali campionamenti, sono stati individuati con metodo casuale con una estrazione casuale e una parte scelti dal collegio in base alle problematiche rilevate ed in parte integrati dalla significatività, tenuto comunque conto che per i residui attivi sono complessivamente presenti n.3.741 posizioni (rispetto alle 4.083 posizioni 2024) tra residui e competenza, per complessivi euro 3.549.578.654,90 per un totale di campionati di euro 772.352.874,12 e per i residui passivi sono complessivamente presenti n.26.592 posizioni (rispetto ai 22.272 del 2024) tra residui e competenza per complessivi euro 3.597.619.526,10 per un totale campionati di euro 132.043.148,02;
- il campionamento scelto ha permesso di controllare il lavoro di ogni Direzione, infatti, il campione è stato scelto partendo dai file delle singole direzioni e quindi facendo ricadere nel campionamento tutte le tipologie di operazioni relative ai residui sia attivi che passivi per Direzione;

- **D - IN MERITO alle CRITICITÀ RISCONTRATE sui controlli**

Il parere sul ROR finalizzato alla verifica della correttezza dei valori attenzionati non comporta implicitamente la valutazione della correttezza circa le procedure

preventive ed i rapporti giuridici posti in essere dall'ente, il collegio richiama l'Ente:

- A mettere in atto tutte le azioni amministrative ritenute più idonee per il recupero dei crediti nonché alle azioni intraprese su residui attivi molto datati e ritiene che sarebbe opportuno evidenziare le percentuali di inesigibilità per le posizioni, sui residui attivi e passivi;
- si raccomanda inoltre di tenere sempre aggiornate le richieste ai curatori sullo stato delle procedure, riguardo alle posizioni aperte da tempo, ad esempio per il recupero di contributi, portate a riscossione coatta, pur potendo essere mantenute, si invitano ad ulteriori verifiche i Responsabili circa, ad esempio, all'esistenza in vita della società tramite visure camerali;
- dal campionamento sono emerse procedure di recupero per revoca di contributi concessi per le quali si suggerisce, compatibilmente con le attività legali in corso, di accelerare i tempi di recupero.
- tenuto conto che le ultime delibere della Corte dei conti riportano che *"**l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio";*** nel merito si evidenzia infatti che l'importo complessivo dei residui attivi con anzianità ultra quinquennale mantenuti, comprendenti anche l'annualità 2019, sono pari ad euro 168.013.260,83 (circa n. 560 posizioni).
- non essendo ancora pervenute tutte le riconciliazioni per le partite tra le partecipate e l'Ente le stesse verranno verificate prima del rendiconto;

E - IN MERITO ai RISULTATI del ROR

- dai documenti definitivi ricevuti dagli uffici si evidenziano le seguenti situazioni complessivamente riassunte, tenuto conto che a norma dell'art. 60 comma 4 "*la gestione della competenza è separata da quella dei residui*":

- *l'ammontare dei **residui attivi al 31.12.2025 è pari a complessivi euro 2.412.300.979,51***
 (di cui euro 1.033.667.964,74 a titolo di residui attivi derivanti da esercizi pregressi ed euro 1.378.633.014,77 a titolo di residui attivi derivanti dalla gestione di competenza 2025);
- *l'ammontare dei **residui attivi 2025 da eliminare** dalle scritture contabili è pari a complessivi **euro 341.211.076,45***
 ***(** di cui euro 196.849.710,16 riferiti alla gestione residui ed euro 144.361.366,29 riferiti alla gestione di competenza 2025);*

- ***i residui attivi non esigibili al 31.12.2025,** destinati ad essere reimputati agli esercizi in cui risultano esigibili, sono pari a **euro 950.404.029,94***
 (di cui euro 900.120.165,60 reimputati al 2026, euro 32.495.414,16 reimputati al 2027 ed euro 17.788.450,18 reimputati al 2028);

- *l'ammontare dei **residui passivi al 31.12.2025,** è pari a complessivi euro **1.660.838.996,03***
 (di cui euro 323.184.602,65 residui passivi derivanti da esercizi pregressi ed euro 1.337.654.393,38 a titolo di residui passivi derivanti dalla competenza 2025)

- *l'ammontare dei **residui passivi 2025 da eliminare** dalle scritture contabili in quanto in economia, è pari a complessivi euro **209.418.695,25***
 ***(**di cui euro 25.454.027,19 riferiti alla gestione residui ed euro 183.964.668,06 riferiti alla gestione di competenza 2025);*

- *l'ammontare dei **residui passivi non esigibili al 31 dicembre 2025**, destinati ad essere reimputati agli esercizi in cui risultano esigibili, è pari a complessivi euro **1.727.361.834,82***
 (di cui euro 1.650.907.792,79 reimputati al 2026, euro 51.556.217,45 reimputati al 2027, euro 24.897.824,58 reimputati al 2028);

- *l'ammontare del **Fondo Pluriennale Vincolato** iscritto nella spesa **dell'esercizio 2025** è pari a **euro 776.957.804,88***
 (euro 351.588.465,04 per la parte corrente ed euro 425.369.339,84 per la parte in conto capitale) con conseguente aggiornamento di pari importo del Fondo Pluriennale Vincolato da iscriversi nella parte entrata del bilancio di previsione 2026-2028 (Annualità 2026);

 - per FPV vedasi in seguito in apposita sezione.

- tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti;
- tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa;
- relativamente al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi la normativa prevede che "*le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II…omissis*" ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011;
- che il collegio, in data 2 febbraio 2026 ha ricevuto la tabella del risultato di amministrazione presunto 2026 e del pre-consuntivo inviato anche alla Corte dei conti definito con delibera D.G.R. n. 2180 del 30 gennaio 2026 nella quale l'ente ha riportato il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 42 comma 9 del D. Lgs. 118/2011;

Il collegio richiamati,

- l'articolo art. 3 comma 4 D. Lgs. 118/2011 il quale recita: «*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- *gli enti di cui al comma 1 sono per il D. Lgs. 118/2011 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del D.Lgs. 118/2011 e quindi come si evince al comma 1 dell'art. 2 anche le Regioni;*
- *il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «*Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accerta- te e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.»;*
- l'art. 60 del D.Lgs. 118/2011 denominato "gestione dei residui";

- l'art. 63 del D.Lgs. 118/2011 comma 8 che riporta che "*in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui", il comma 9 "possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente" e comma 10 "i residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare";*
- l'art. 63 comma 11 che riporta "*le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico e nel risultato di amministrazione, tenuto conto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità'";*

tenuto conto che

- il riaccertamento ordinario deve trovare specifica evidenza nel rendiconto ed è effettuato tramite un atto annuale a cui segue appunto il parere dei revisori;

visto

- il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando gli artt. 53, 56 e 57 nonché l'art. 72 I in merito alle funzioni del collegio dei revisori anche verso la Giunta regionale nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 dal D. Lgs. n. 123/2011;
- la Legge Regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.m.i..i. con particolare riferimento agli artt. 30 e 32, pur evidenziando che la norma non richiama quanto disciplinato dai principi armonizzati relativamente al riaccertamento ordinario dei residui;
- il "Regolamento regionale di contabilità" n. 9 del 16 luglio 2021, ed in particolare l'art. 41;
- che il bilancio di previsione 2025-2027 è stato approvato con L. R. n.2/2025 corredato del parere del collegio dei revisori (verbale n. 2/2025 allegato 1 del collegio precedente);
- che il bilancio di previsione 2026-2028 è stato approvato con L. R. 3/2026 corredato del parere del collegio dei revisori (verbale 3/2026 allegato 1);
- il D. Lgs. n. 118/2011, ove all'art. 67 statuisce "l'autonomia contabile del Consiglio Regionale";
- che il Consiglio Regionale ha già provveduto con proprio atto all'approvazione definitiva del "Riaccertamento residui attivi e passivi" con DUP n.A0300E/59/2026 del 23/02/2026 e che sulla proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza recante "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i" il collegio è addivenuto al rilascio del proprio parere di competenza come da verb.11/2026 – allegato 1 e che è stato positivo;
- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono tenendo conto della tecnica di campionamento meglio sopra descritta, come da documenti acquisiti e conservati nelle carte di lavoro;
- che l'organo di revisione ha espresso nell'allegato 1 del verbale 15-2026 del 27 marzo 2026 parere positivo sul Riaccertamento residui attivi e passivi 2025, che qui parzialmente si richiama;

esamina la documentazione istruttoria pervenuta a supporto della nuova proposta di deliberazione in oggetto e i dati sotto riportati.

1 – RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025

Alla data del ROR la situazione dei residui da mantenere, reimputare e stralciare è la seguente:

Residui attivi competenza 2025

Titolo	Descrizione Titolo	Residui attivi 31/12/2025	Residuo da conservare al 31/12/2025	Insussistenza / Inesigibilità / stralcio	Residuo da reimputare
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	841.176.326,07	841.176.326,07	0,00	0,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	539.759.847,01	284.275.231,47	20.129.474,54	235.355.141,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	91.928.446,06	55.014.611,41	453.224,16	36.460.610,49
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	910.995.928,23	197.105.638,54	35.302.011,24	678.588.278,45
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	89.537.863,63	1.061.207,28	88.476.656,35	0,00
Totale complessivo		**2.473.398.411,00**	**1.378.633.014,77**	**144.361.366,29**	**950.404.029,94**

Si evidenzia che rispetto a quanto contenuto nel parere allegato 1 verbale 15-2026 del 27 marzo 2026 di codesto Collegio, il totale complessivo dei residui attivi al 31.12.2025 era pari a complessivi euro **2.319.060.980,00** che a seguito dell'apporto di un maggiore accertamento nell'esercizio 2025, a seguito della nota sopraccitata del Ministero delle Economia e delle Finanze, sul capitolo 10445 "*ADDIZIONALE REGIONALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ART.3, COMMA 143 DELLA LEGGE 662/96 E ART.50 DEL D.LGS. 446/97*)" e sul capitolo n. 10013 "*QUOTA DERIVANTE DALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ART.3, COMMA 143 DELLA LEGGE 662/96 E ART.1 DEL D.LGS 446/97*)", in quanto credito certo (vi è un idoneo titolo giuridico in cui esso trova fondamento), liquido (è determinato l'ammontare),ed esigibile (in quanto attribuito con nota 23/3/2026 alla quantificazione delle risorse nell'esercizio 2025) il totale complessivo dei residui attivi al 31.12.2025 è pari a complessivi euro **2.473.398.411,00**.

Residui attivi al 31/12/2025 relativi alla gestione 2025 e anni precedenti

Alla data del ROR la situazione dei residui ATTIVI da mantenere e da stralciare relativa agli attivi ante 2025 è la seguente, verificate con le stampe riassuntive post- ROR del rendiconto:

Titolo	Descrizione Titolo	Residui at tivi 31/12/2025	Residuo da conservare al 31/12/2025	Insussistenza / Inesigibilità / stralcio
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	509.146.793,43	396.706.418,84	112.440.374,59
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	92.211.339,78	57.700.328,36	34.511.011,42
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	375.975.393,74	327.445.600,19	48.529.793,55
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	244.852.599,83	244.581.595,23	271.004,60
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	7.234.022,12	7.234.022,12	-
6	ACCENSIONE PRESTITI	1.097.526,00	-	1.097.526,00
Totale complessivo		**1.230.517.674,90**	**1.033.667.964,74**	**196.849.710,16**

2 - RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025

Alla data del ROR la situazione degli impegni da mantenere, reimputare e stralciare è la seguente:

Residui passivi competenza 2025

Titolo	Descrizione Titolo	Residui passivi 31/12/2025	Residuo da conservare al 31/12/2025	Economia residuo	Residuo da reimputare
1	Spese correnti	1.692.796.095,94	1.037.322.975,83	57.237.161,29	598.235.958,82
2	Spese in conto capitale	1.465.665.448,99	300.171.417,55	36.368.155,44	1.129.125.876,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	88.636.656,34	160.000,00	88.476.656,34	0,00
4	Rimborso Prestiti	1.882.694,99	0,00	1.882.694,99	0,00
Totale complessivo		**3.248.980.896,26**	**1.337.654.393,38**	**183.964.668,06**	**1.727.361.834,82**

Residui passivi al 31/12/2025 relativi alla gestione 22025 e anni precedenti

Alla data del ROR la situazione dei residui PASSIVI da mantenere e da stralciare relativa agli ante 2025 (quindi 2024 e anni precedenti) è la seguente, verificate con le stampe riassuntive post- ROR del rendiconto:

Titolo	Descrizione Titolo	Residui passivi 31/12/2025	Residuo da conservare al 31/12/2025	Economia residuo
1	Spese correnti	254.462.672,99	231.800.047,34	22.662.625,65
2	Spese in conto capitale	88.265.956,85	85.474.555,31	2.791.401,54
3	Spese per incremento attività finanziarie	5.910.000,00	5.910.000,00	-
Totale complessivo		**348.638.629,84**	**323.184.602,65**	**25.454.027,19**

3 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2025

Il FPV finale spesa 2025 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio 2025 che ad oggi è stato approvato ma che è in corso di modifica essendo pervenuto un DDL di variazione al collegio dei revisori per l'emissione del parere:

La variazione del fondo pluriennale vincolato finale 2026 da ROR, risulta il seguente:

	2026	2027	2028
Fondo pluriennale vincolato	776.957.804,88	26.170.177,69	7.109.374,40

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2025, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo

4 - RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (escluso il titolo 9): euro 2.412.300.979,51 di cui:

- euro 1.033.667.964,74 da gestione residui;
- euro 1.378.633.014,77 da gestione competenza 2025.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (escluso il titolo 7) euro 1.660.838.996,03 di cui:

- euro 323.184.602,65 da gestione residui;
- euro 1.337.654.393,38 da gestione competenza 2025.

5 - ANZIANITÀ DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento ordinario ipotizzati dall'ente, classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Titolo	Descrizione Titolo	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale complessivo
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0	0	0	25.188.363,10	97.599.045,10	48.874.871,21	225.044.139,43	841.176.326,07	1.237.882.744,91
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.878.710,38	7.612,83	1.468.133,04	17.782.613,76	8.068.256,89	12.255.770,32	12.239.231,14	284.275.231,47	341.975.559,83
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13.092.715,85	839.337,92	714.001,97	62.904.487,72	47.099.189,55	103.911.919,16	98.883.948,02	55.014.611,41	382.460.211,60
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.716.972,78	1.616.544,19	5.805.482,40	7.823.544,54	45.720.899,17	44.067.729,28	129.830.422,87	197.105.638,54	441.687.233,77
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	121.744,73			421.726,32	3.289.290,32	2.378.225,07	1.023.035,68	1.061.207,28	8.295.229,40
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00								0,00
Totale complessivo		**28.810.143,74**	**2.463.494,94**	**7.987.617,41**	**114.120.735,44**	**201.776.681,03**	**211.488.515,04**	**467.020.777,14**	**1.378.633.014,77**	**2.412.300.979,51**

Di seguito si evidenzia il dettaglio dei residui attivi anche precedenti per totali, come richiesto dal collegio, al fine di verificare la movimentazione avvenuta durante il 2025:

Anno Accertamento	Residuo al 31/12/2024 (Importo Iniziale 01/01/2025)	Eliminati in corso d'anno	Totale Incassato su Accertamento	Residuo attivo 31/12/2025 ante ROR	Cancellazioni ROR	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario 31/12/2025
2004	70.039,75	0,00		70.039,75	70.039,75	0,00
2006	167.623,42	0,00		167.623,42	0,00	167.623,42
2010	760.000,00	0,00		760.000,00	0,00	760.000,00
2012	36.595,00	0,00		36.595,00	0,00	36.595,00
2013	57.507,23	0,00		57.507,23	0,00	57.507,23
2015	7.579.349,63	703.264,80	11.801,97	6.864.282,86	16.096,00	6.848.186,86
2016	6.021.148,57	854.234,80	19.137,86	5.147.775,91	370.638,40	4.777.137,51
2017	7.559.688,79	0,00	451.636,73	7.108.052,06	1.100.030,19	6.008.021,87
2018	10.716.294,81	0,00	437.270,68	10.279.024,13	123.952,28	10.155.071,85
2019	135.045.013,63	5.127.974,10	10.251.119,03	119.665.920,50	117.202.425,56	2.463.494,94
2020	28.164.497,64	35.983,65	2.693.428,22	25.435.085,77	17.447.468,36	7.987.617,41
2021	155.585.670,48	-150,00	24.994.938,06	130.590.882,42	16.470.146,98	114.120.735,44
2022	282.821.633,32	35.784,02	61.522.146,80	221.263.702,50	19.487.021,47	201.776.681,03
2023	431.761.724,40	877.425,35	197.748.754,20	233.135.544,85	21.647.029,81	211.488.515,04
2024	1.298.771.956,74	3.750.808,32	825.085.509,92	469.935.638,50	2.914.861,36	467.020.777,14
Totale complessivo	**2.365.118.743,41**	**11.385.325,04**	**1.123.215.743,47**	**1.230.517.674,90**	**196.849.710,16**	**1.033.667.964,74**

La presenza di residui attivi passivi, con una anzianità molto datata, il Collegio richiama l'ente **di mettere in atto ogni azione possibile per la verifica delle motivazioni, attivando procedure dedicate alla verifica della mancata prescrizione al fine di evidenziare eventuali responsabilità, non solo interne, ma anche di eventuali soggetti riscossori esterni**

6 - ANZIANITÀ DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento ordinario ipotizzata dall'ente classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Titolo	Descrizione Titolo	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale complessivo
1	Spese correnti	133.030,02	19.730,02	264.060,44	23.262.880,16	901.965,55	53.756.891,74	153.461.489,41	1.037.322.975,83	1.269.123.023,17
2	Spese in conto capitale	23.842.485,16	499.722,57	1.482.654,48	15.283.593,40	3.572.742,94	11.916.426,98	28.876.929,78	300.171.417,55	385.645.972,86
3	Spese per incremento attività finanziarie			2.910.000,00	3.000.000,00				160.000,00	6.070.000,00
4	Rimborso Prestiti								0,00	0,00
Totale complessivo		**23.975.515,18**	**519.452,59**	**4.656.714,92**	**41.546.473,56**	**4.474.708,49**	**65.673.318,72**	**182.338.419,19**	**1.337.654.393,38**	**1.660.838.996,03**

In merito ai residui passivi, i cui atti di liquidazione sono perfezionati, di accelerare le operazioni di pagamento.

7 - ADEGUATA MOTIVAZIONE

Il collegio, verificata la documentazione pervenuta, prendendo atto del lavoro iniziato negli scorsi anni dal settore Ragioneria con il precedente collegio e proseguito in continuità tramite le direttive impartite, da ultimo, dalla Responsabile del Settore Ragioneria con prot. 00006025 del 02 febbraio 2026 con le quali la stessa ha richiesto specifiche motivazioni sul mantenimento, cancellazione o reimputazione, ha preso atto delle motivazioni inserite nei fogli di lavoro finalizzati al riaccertamento e divenuti gli allegati A e B della bozza di delibera di Giunta .

Come già anticipato, pur consapevole della necessità che le casistiche siano standardizzate ai fini all'espletamento delle operazioni contabili, invita i singoli Responsabili per il futuro, anche nelle singole determinazioni, a documentare il più possibile le motivazioni a supporto delle operazioni effettuate, anche al fine di una corretta riconducibilità delle responsabilità riconducibili.

Si evidenzia che la Corte dei conti delle Marche con deliberazione n. 144/2023/PAR abbia richiamato l'attenzione alla necessaria indicazione di dettagliate motivazioni.. Si rinvia, altresì, alle osservazioni e suggerimenti.

8 - OSSERVAZIONI e SUGGERIMENTI

Il collegio, tenuto conto delle verifiche effettuate meglio sopra dettagliate, osserva e suggerisce:

- tenuto conto che al paragrafo 16, dei Principi generali o postulati, allegato 1 al D.Lgs 118/2011, si specifica che "*l'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza*". L'elemento centrale della nuova contabilità armonizzata consiste proprio nel criterio di imputazione contabile che segue non più il momento in cui sorge il diritto a riscuotere (come indicato nell'ordinamento precedente), bensì il momento in cui il medesimo credito giunge a scadenza. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Considerato altresì che al punto 3.2. del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria si precisa che "l'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario".
- tenuto conto della numerosità e "ricorrenza ordinaria" della presenza di residui attivi e passivi verso i Comuni del territorio, pur ritenendo legittima – peraltro normata, ed in alcuni casi prevista da direttive di atti di Giunta - la possibilità di compensazione delle partite di incasso e pagamento, tenendo conto della delibera di indirizzo dell'ente in tal senso, - come già auspicato nel precedente riaccertamento – si sollecita un miglioramento del percorso di circolarizzazione con tutti gli enti, al fine di certificare la corretta situazione creditoria e debitoria anche nei bilanci degli enti pubblici al 31 dicembre 2025 soprattutto in merito alle partite relative a contributi;

- attuare un potenziamento delle operazioni di controllo in merito alla gestione delle partite gestite da riscossori esterni, verificando sui tempi di affidamento del credito al soggetto esterno da parte della struttura, sulle modalità di gestione da parte dei riscossori in merito alle azioni messe in atto al fine di evitare prescrizioni dei crediti, di acquisire periodicamente gli elementi per valutare l'eventuale stralcio del credito nonché la necessaria e conseguente fase di rendicontazione; si ricorda che lo "scarico" al riscossore delle posizioni creditorie non equivale al venir meno della responsabilità da parte del singolo dirigente/funzionario responsabile perché lo stesso è tenuto alla vigilanza ed al controllo dell'attività di riscossione, delle azioni esecutive intraprese, dell'adeguatezza dell'attività svolta, della corretta applicazione di atti interruttivi della prescrizione, della corretta noti- fica degli atti, il tutto al fine non ultimo di acquisire i giustificativi necessari a conferma delle motivazioni da inserire in ROR;
- chiede di monitorare costantemente l'attività' di recupero dei residui attivi mantenuti, con particolare riguardo alle annualità più remote, provvedendo allo stralcio laddove si accertino le condizioni previste dai principi contabili applicati;
- si suggerisce, tenuto conto della procedura relativa alla riscossione coatta, di dare inizio ad un monitoraggio relativo ai residui attivi stralciati dalla contabilità finanziaria, e spostati sul patrimonio, ai fini della verifica dello stato di attuazione delle azioni di recupero;
- in merito alle motivazioni si rinvia al paragrafo dedicato rilevando il necessario allineamento a quanto indicato dalla deliberazione sopra menzionata della Sezione Marche.

9 - CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione, richiamando le criticità riscontrate in apposito paragrafo, rilascia **parere favorevole** al riaccertamento ordinario..
Si evidenzia che le riconciliazioni debiti/crediti tra le Partecipate e l'Ente Regione Piemonte non ancora pervenute alla verifica del Collegio, dovranno essere analizzate e certificate dallo stesso, antecedentemente al rilascio del parere/Relazione al Rendiconto 2025.

09 aprile 2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Paolo Zoccola (Presidente)

Dott. Giorgio Cavalitto (Componente)

Dott. Umberto Spagoni (Componente)